Bologna, 24 marzo 2014

Circolare

329/2014

ALLE IMPRESE ASSOCIATE = LORO SEDI =

c.a. - Titolare/Legale Rappresentante

- Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi

Serv. Trib. Prot. n. 518 - CP/vc

Oggetto: Comunicazione dei sostituti d'imposta per la ricezione telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 entro il 31 marzo 2014. Servizio svolto da CAFINDUSTRIA Emilia-Romagna.

#### Premessa

I sostituti d'imposta devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2014, la propria utenza telematica o quella di un intermediario incaricato, per la ricezione dei dati dei 730-4 relativi ai modelli di dichiarazione presentatati dai propri dipendenti e dai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che richiedono assistenza fiscale a un CAF o ad un professionista abilitato.

Il modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" è reperibile sul sito <a href="www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> (modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2014, prot. 23840/2013, completo di istruzioni e specifiche tecniche per l'invio).

Non sono tenuti a ripresentare la comunicazione i sostituti che negli anni precedenti hanno già adempiuto a tale obbligo, a meno che non debbano variare i dati già comunicati in precedenza.

#### Normativa di riferimento e finalità

La trasmissione dei risultati contabili in via telematica è stata prevista per rendere pienamente operative le disposizioni contenute nel regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale che definiscono le modalità di gestione dei flussi informativi fra Agenzia delle Entrate, CAF-dipendenti, professionisti abilitati e sostituti d'imposta (articolo 16, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal D.M. 7 maggio 2007, n. 63).

Sulla base di quanto stabilito dalla norma, il flusso telematico dovrebbe essere così improntato:

- i centri di assistenza fiscale (CAF), nonché i professionisti abilitati a svolgere l'attività di assistenza fiscale trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate un "file" contenete sia le dichiarazioni elaborate (Modelli 730/2014) sia i risultati contabili delle stesse (Modelli 730-4), entro il 30 giugno di ciascun anno;
- l'Agenzia, a sua volta, entro 5 giorni fornisce ai CAF e professionisti abilitati l'attestazione di ricezione dei Modelli 730-4 ed entro 10 giorni dalla ricezione, li rende disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica. L'Agenzia, inoltre, entro 15 giorni deve confermare ai CAF e professionisti abilitati l'avvenuta comunicazione dei risultati contabili ai sostituti d'imposta.

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna Telefono 051 231540 Fax 051 231536 Web: www.ancebologna.it E-mail: info@ancebologna.it Sono possibili alcune situazioni particolari:

- nei casi di impossibilità a rendere disponibili i Modelli 730-4 in via telematica, l'Agenzia delle Entrate li
  restituisce ai soggetti che hanno prestato l'assistenza fiscale (al CAF o al professionista abilitato), i quali
  provvedono autonomamente ad inviarli al sostituto con il mezzo ritenuto più idoneo (ad esempio, posta
  ordinaria, fax, posta elettronica, ecc.);
- nel caso in cui il sostituto d'imposta riceva il risultato contabile di un contribuente per il quale non è
  tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio (ad esempio perché non ha mai avuto un rapporto di
  lavoro con quel lavoratore), lo stesso restituisce il modello 730-4, entro il quinto giorno lavorativo
  successivo, per gli adempimenti conseguenti, direttamente al CAF o al professionista abilitato indicato nel
  flusso telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Le procedure relative alla trasmissione telematica dei risultati contabili delle dichiarazioni Modelli 730/2014, direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate, sono estese a tutti i sostituti d'imposta ed a tutto il territorio nazionale (per le esclusioni si veda quanto riportato nella nota precedente).

## Soggetti tenuti all'adempimento

Dal punto di vista operativo, i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, di norma, entro il 31.03 dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati, **per quest'anno il termine ultimo per l'invio è il 31 marzo 2014.** 

La comunicazione, in via generale, deve essere inviata:

- dai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4, i quali indicano nel modello la propria utenza;
- dai sostituti d'imposta che si avvalgono di soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. In questa ipotesi è necessario indicare nel modello il codice sede Entratel dell'intermediario prescelto;
- dai sostituti d'imposta che appartengono ad un gruppo, i quali per la ricezione dei modelli 730-4 si avvalgono di una società appartenente al gruppo stesso. In questo caso nel modello deve essere comunicato il codice sede Entratel della società incaricata.

La comunicazione per il 2014 deve essere presentata, in particolare:

- dai sostituti d'imposta che non hanno inviato la comunicazione negli anni dal 2011 al 2013 (quindi, dai sostituti d'imposta che non hanno partecipato al flusso telematico negli anni precedenti);
- dai sostituti d'imposta che **devono variare i dati** già comunicati in anni precedenti. Tale dichiarazione annulla automaticamente la precedente e, pertanto, deve contenere tutte le indicazioni, comprese quelle non variate, oltre al numero di protocollo della comunicazione da modificare.

### Omessa comunicazione entro il 31.03.2014

Le istruzioni al modello di comunicazione in commento ed al Modello CUD/2014, specificano che i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere i Modelli 730-4 in via telematica.

Le istruzioni però non forniscono indicazioni circa le eventuali sanzioni applicabili nel caso di omessa trasmissione della comunicazione, entro il termine del 31.03.2014.

In mancanza di chiare indicazioni in merito, è utile fare alcune considerazioni legate all'inosservanza dell'obbligo posto a carico del sostituto. In particolare, potrebbero trovare attuazione le seguenti due ipotesi:

- l'Amministrazione finanziaria potrebbe ritenere applicabili, in presenza di un adempimento obbligatorio omesso, la sanzione disposto dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, che recita: "Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila (euro 258) a lire quattro milioni (euro 2.065) le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri. ......";
- oppure, trattandosi di un adempimento obbligatorio per il sostituto d'imposta, non essendo prevista una specifica fattispecie nell'articolo 2, del D.Lgs. n. 471/1997, l'omissione potrebbe ritenersi non sanzionata.

# Compilazione della comunicazione

Il modello di comunicazione, unitamente alle relative istruzioni, è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> e nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze <a href="https://www.finanze.it">www.finanze.it</a>.
La predetta comunicazione è costituita da un unico prospetto che contiene i seguenti dati:

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale
	Modello 770 Semplificato dello scorso anno non presentato  Numero di callulare Indirizzo di posta elettronica


 Dati del sostituto d'imposta richiedente: i campi devono essere compilati indicando oltre al codice fiscale del richiedente anche il numero di protocollo che è stato attribuito dall'Agenzia delle Entrate all'ultima dichiarazione modello 770 Semplificato presentata nell'anno precedente a quello di inoltro della comunicazione (Modello 770/2013 Semplificato), rinvenibile dalla comunicazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione o dal cassetto fiscale del sostituto d'imposta stesso. Qualora, nel 2013, il modello 770 non sia stato presentato deve essere barrata l'apposita casella.

L'indicazione di un numero di cellulare e/o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica è obbligatoria (è necessario indicare almeno uno di questi due dati).



• Comunicazione sostitutiva: il campo deve essere compilato solo nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda variare uno o più dati di una precedente comunicazione che si chiede di sostituire. I tale caso, è necessario indicare il numero di protocollo che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire. Anche le comunicazioni sostitutive devono essere inviate entro il 31.03.2014.

I successivi due quadri sono alternativi tra loro:



- Quadro A: deve essere compilato da parte dei sostituti d'imposta che intendono ricevere direttamente i
  modelli 730-4 presso la propria utenza telematica. Questo quadro è ulteriormente diviso in due sezioni, fra
  loro alternative:
  - la **Sezione I** deve essere utilizzata dai **sostituti d'imposta abilitati al Servizio Fisconline**, che per esercitare la scelta barrano solo la casella presente nella sezione;
  - **la Sezione II** è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Entratel che, oltre a barrare la casella presente nella sezione, devono anche indicare il **"Codice sede Entratel"** (codice relativo all'Utente Autenticato, in genere per la sede principale dovrebbe essere Sede: 000).

Con riferimento al codice sede Entratel si evidenzia che:

• lo stesso è attribuito al momento della richiesta di abilitazione al servizio ed è costituito da 3 numeri compresi tra "000" (in caso di sede unica o sede principale) e "999" (per le sedi secondarie). Tale codice è

reperibile nell'attestazione di avvenuta abilitazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate nonché sulla parte superiore sinistra della schermata del sito Entratel, dopo il codice fiscale;

QUADRO B Richiesta che i dati	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato							
relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Codice fiscale dell'intermediario incaricato	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato 2	Numero di cellulare dell'intermediario incaricato					
	Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato 4							

Quadro B: la compilazione è destinata ai sostituti d'imposta che richiedono l'invio dei modelli 730-4
presso l'indirizzo telematico di un intermediario abilitato. Questo quadro deve essere utilizzato anche
dalle società appartenenti ad un gruppo, che intendano far pervenire i modelli 730-4 presso l'utenza
telematica di un'altra società appartenente allo stesso gruppo. In queste ipotesi, oltre a barrare la
casella presente nella sezione, occorre riportare il codice fiscale dell'intermediario incaricato, il suo codice
Entratel e, obbligatoriamente, il numero di cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario
stesso.

Se è compilato il quadro B, è sempre necessario compilare anche la successiva sezione "Delega".

	ottoscritto richiede che la precedente comunicazione revocata a seguito di cessazione dell'attività	Partita IVA del sostituto cessata				Ī						
--	--	--------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Revoca della comunicazione: secondo le istruzioni al modello, la revoca può essere richiesta
esclusivamente nel caso di cessazione dell'attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto
d'imposta. La comunicazione recante la revoca deve essere effettuata al verificarsi dell'evento e deve
riportare la "Partita IVA del sostituto cessato".

Se il sostituto è titolare di più numeri di partita IVA, ai fini della revoca è necessario che tutte le partite IVA risultino cessate. Nel modello va riportata comunque una soltanto delle partite IVA cessate.

Come specificato nelle istruzioni alla compilazione, in caso di variazione della scelta dell'intermediario deve essere inviata una comunicazione sostitutiva e non deve essere compilato il riquadro relativo alla revoca della comunicazione

FIRMA DELLA		
COMUNICAZIONE		
	FIRMA DEL SOSTITUTO	

• Firma della comunicazione: deve essere riportata la firma del sostituto d'imposta (richiedente).

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario			
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno	e anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	

• Impegno alla trasmissione telematica: la sezione deve essere compilata qualora la comunicazione in esame sia inviata tramite un intermediario (ovvero tramite una società del gruppo)

DELEGA		DELEGA DEL SOSTITUTO							
	Il sottoscritto sostituto d'imposta codice fiscale		delega l'intermediario						
	codice fiscale		alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4,						
	dei propri dipendenti/pensionati/fitolari di talun	i redditi assimilati a quello di lavoro	dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.						
		FIRMA DEL SOSTITUTO							

- Delega: la sezione deve essere compilata solo se è compilato il quadro B. In particolare, il quadro è riservato ai sostituti d'imposta che incaricano un soggetto terzo (intermediario o società del gruppo) alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti.
  - La delega riporta il codice fiscale del sostituto d'imposta richiedente, quello dell'intermediario incaricato e la sottoscrizione del sostituto d'imposta che "esplicita" la delega.

#### Termini e modalità di trasmissione del modello di comunicazione

Il sostituto d'imposta può liberamente scegliere le modalità di ricezione delle comunicazioni dei risultati contabili (direttamente o tramite intermediario). Tale scelta deve essere esercita o modificata mediante trasmissione telematica dell'apposito modello entro il 31.03.2014.

Per la compilazione e la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello di comunicazioni è possibile utilizzare il "software di compilazione" (attualmente disponibile la versione software: 1.0.0 del 28.02.2013) ed i "software di controllo" (attualmente è disponibile la versione software 1.0.0 del 28.02.2013) messi a disposizione dall'Agenzia ovvero i software reperibili sul mercato (solo per i software di compilazione).

Nel caso in cui non si utilizzi il pacchetto informatico delle Entrate, il file prodotto con altra applicazione, prima della trasmissione deve essere sottoposto a verifica mediante la procedura di controllo disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.

## Monitoraggio ricezione modelli 730-4

Le aziende associate che hanno deciso di ricevere direttamente i 730-4 relativi ai modelli di dichiarazione presentatati dai propri dipendenti e collaboratori devono monitorare la disponibilità dei modelli, sia ordinari che rettificativi ed integrativi trasmessi dai vari CAF e professionisti abilitati, per utilizzarli ai fini delle operazioni di assistenza fiscale o per inviarli ai propri consulenti.

# Servizio di intermediazione per la raccolta e l'inoltro dei modelli 730-4

Il **Cafindustria Emilia Romagna** è intermediario abilitato alla ricezione telematica dei modelli 730-4 e ha già svolto tale servizio negli anni precedenti per numerosi sostituti. Il CAF è disponibile a rendere tale servizio per le Imprese associate che lo dovessero richiedere, al riguardo Vi è stata sottoposta una proposta di assistenza fiscale 2014 formulataci dallo stesso Cafindustria (cfr. ns. circolare n. 52/2014).

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE Carmine Preziosi